



*Il Sindacato degli Infermieri Italiani*  
*Via Carlo Conti Rossini, 26 – 00147 Roma*  
TeleFax 06 5123395 Numero Verde : 800 95 95 29  
Indirizzi internet: [www.nursingup.it](http://www.nursingup.it) (con accesso ai siti regionali)  
[email: info@nursingup.it](mailto:info@nursingup.it)

SEDE NAZIONALE

**Roma, 13 luglio 2011**

**Ai Dirigenti Sindacali di tutti i livelli operativi**

**E, per loro tramite , agli associati**

**Oggetto: Mediazione Civile.**

**Arriva un nuovo Decreto Ministeriale con tirocinio obbligatorio per i conciliatori e regole diverse per le spese relative ai casi conclusi con successo.**

**Si comunica che è in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo DM correttivo di quello attuale (DM180/2010), che modifica ed integra alcune regole sulla conciliazione .**

**Tutto questo avviene anche dopo le ferme e determinate prese di posizioni degli avvocati e del rinvio di talune norme innanzi alla Corte Costituzionale, disposto ultimamente dal TAR del Lazio.**

**Come spesso accade , non è stato ancora possibile leggere il testo dello Schema di Decreto Ministeriale in fase di imminente approvazione, ma siamo in grado di riportare, al termine della presente , uno stralcio del correlato parere del Consiglio di Stato, utilissimo per avere idea delle principali modifiche introdotte con il nuovo provvedimento.**

**Inoltre, utilizzando anche le notizie che circolano negli ambienti specializzati, siamo in grado di delineare, ovviamente per grandi linee e con ampi margini di riserva , quelli che dovrebbero essere i principali cambiamenti in arrivo attraverso le nuove norme :**

- Per diventare mediatori sarà necessario svolgere un tirocinio assistito , seguendo almeno 20 casi di mediazione presso organismi riconosciuti.**
- Ai Mediatori già abilitati vengono riconosciuti 6 mesi in più di tempo (alcune fonti parlano di un anno) per acquisire i nuovi requisiti .**

- **L'incontro davanti al mediatore si svolge anche in caso di mancanza di una delle parti che è stata chiamata in causa.**
- **L'assegnazione dei singoli casi al mediatore da parte dell'organismo di mediazione deve seguire criteri inderogabili ( l'inderogabilità è stata anche richiesta dal Consiglio di Stato ).**
- **L'Organismo di Conciliazione affida i casi al mediatore sulla base della specifica competenza professionale ricavata "anche" dalla tipologia di laurea universitaria posseduta .**
- **Cambiano i criteri di determinazione dell'importo massimo relativo alle spese di mediazione , in caso di successo la cifra per ogni scaglione oggi prevista , potrebbe aumentare in misura non superiore ad 1/4 ( alcune fonti parlano di 1/3 o 1/5).**

Per il Presidente del Nursing Up " il Ministero ha avuto l'occhio lungo", perché gli introducendo correttivi, probabilmente anticipano quelli che saranno indicati dalla Corte Costituzionale che come si è già detto, è stata chiamata ad esprimersi sulla materia.

Per il Nursing Up appaiono condivisibili , in linea di massima , anche le nuove disposizioni che introducono il tirocinio assistito, ma su queste , così come su tutte le altre novità che compongono lo schema di decreto di cui si parla , è d'obbligo la cautela e quindi il sindacato si riserva ogni valutazione dopo aver letto il testo effettivo del provvedimento .

A confermare poi che difficilmente basteranno le nuove regole in arrivo per portare la pace nell'esagitato universo della Mediazione Civile, giunge anche la conferma che in Parlamento , nella seduta del 29.06.2011, il Ministero della giustizia , tramite il Sotto Segretario Alberti Casellati , rispondendo ad un quesito dell'onorevole Ria , ha prospettato l'introduzione di una norma primaria che imponga l'assistenza legale davanti al mediatore.

Si rammenta che le nuove regole interessano da vicino la professione infermieristica ed i rapporti tra infermiere e cittadino **perché l'obbligo di conciliazione previsto dalla legge si estende anche ai conflitti tra il singolo cittadino e la sanità** , quindi l'esperimento della procedura prevista è condizione indispensabile , che vincola ogni cittadino prima di poter accedere ad un eventuale giudizio in tribunale .

Buon Lavoro

Il Dirigente Nazionale le Relazioni Professionali  
Angela Armanetti

Segue lo stralcio del parere del Consiglio di Stato adottato nell' adunanza del 9 giugno 2011

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

## **Adunanza del 9 giugno 2011**

*N. della Sezione: 201102228*

Oggetto:

*Ministero della giustizia – Ufficio legislativo.*

*Criteri e modalità di iscrizione, registro organismi di mediazione, elenco formatori per la mediazione, indennità spettanti agli organismi. modifiche dm 180/2010;*

La Sezione

Vista la relazione 3322 del 20/05/2011 con la quale il Ministero della giustizia ufficio legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giancarlo Montedoro;

### **Premesso e considerato:**

Con relazione pervenuta il 1 giugno 2011 il Ministero della giustizia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010 n. 180 sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché sull'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010.

L'art. 16 del citato decreto legislativo prevede che *“la formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo ed internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministero della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico”*.

Lo schema di regolamento risolve alcune delle criticità emerse in sede di prima applicazione della disciplina.

In particolare esso:

- 1) incrementa il supporto amministrativo dell'autorità di vigilanza sugli organismi di mediazione e sugli enti di formazione, così da consentirne l'effettività;
- 2) incrementa l'aggiornamento formativo biennale dei mediatori;
- 3) incrementa le facoltà regolamentari degli organismi di mediazione, così da consentirne l'idonea completezza, in specie imponendo ai predetti regolamenti criteri predeterminati per l'assegnazione degli affari di mediazione, che siano rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia della laurea in ipotesi posseduta;
- 4) risolve alcune criticità della disciplina delle indennità in specie contenendone i costi nelle ipotesi di mediazione obbligatoria e contumaciale;
- 5) proroga i termini per l'adeguamento dei mediatori e formatori di diritto ai requisiti della nuova normativa.

Come è noto, ma ciò non incide sulla legittimità delle modifiche regolamentari in esame, sul complesso della disciplina della mediazione il Tar del Lazio ha sollevato questione di costituzionalità sugli articoli 5, comma 1 e 16, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010, con riferimento agli articoli 24 e 77 della Cost.

In particolare lo schema di regolamento in esame, nelle more del giudizio di costituzionalità, si propone intanto di intervenire con l'intento di irrobustire la professionalità del mediatore.

Lo schema di regolamento merita parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) in relazione all'art. 3 – che modifica, integrandolo, l'art. 7 comma 5 del decreto del Ministro della Giustizia 18 ottobre 2010 n. 180 – alla lettera b) – che introduce la lettera e) al citato art. 7, comma 5 – dopo la parola i criteri andrebbe opportunamente aggiunto l'aggettivo “inderogabili”;

b) in relazione all'art. 5 dello schema di regolamento – che modifica l'art. 16 del decreto del Ministro della Giustizia 18 ottobre 2010 n. 180 – pur dovendosi apprezzare l'innovazione introdotta alla lettera b) tesa a stimolare la professionalità dei mediatori, si valuti, sul piano dell'opportunità, se confermare la regola che rende possibile aumentare di un terzo e non di un quinto le indennità del mediatore in caso di successo della mediazione, in quanto ciò potrebbe tradursi in un obiettivo aumento dei costi sostenuti dai cittadini per il servizio in un periodo di crisi economica;

c) in relazione all'art. 5 lett. d) si valuti se per i primi due scaglioni della tabella A allegata al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010 n. 180 – non sia più opportuno portare la riduzione ad euro quaranta.

Per il resto nulla da osservare.

**P.Q.M.**

Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in parte motiva.

IL PRESIDENTE

Giuseppe Faberi

L'ESTENSORE

Giancarlo Montedoro